

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 351-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio (deliberato il 26 maggio 1971 dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, Giustizia e autorizzazioni a procedere, in sede redigente) degli articoli da 61 a 92 e da 94 a 111**

**dal**

**disegno di legge n. 351**

(« Riforma del Codice penale »)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(GONELLA)**

—————  
Modifica di taluni articoli del Codice penale  
—————

**DISEGNO DI LEGGE (1)**

## Art. 1 (61).

Gli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261 e 262 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 241. (*Attentati contro la integrità, la indipendenza o l'unità dello Stato*). — « Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità ».

Art. 242. (*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*). — « Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta qualunque servizio per le forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana.

---

(1) Tra parentesi è riportata l'originaria numerazione degli articoli nel disegno di legge n. 351.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti ».

Art. 243. (*Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano*). — « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo ».

Art. 244. (*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra*). — « Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ».

Art. 247. (*Favoreggiamento bellico*). — « Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo ».

Art. 253. (*Distruzione o sabotaggio di opere militari*). — « Chiunque distrugge, o ren-

de inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato ovvero le operazioni militari ».

Art. 255. (*Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato*). — « Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 256. (*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*). — « Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 257. (*Spionaggio politico o militare*). — « Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica l'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 258. (*Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione*). — « Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 261. (*Rivelazione di segreti di Stato*). — « Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso ».

Art. 262. (*Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione*). — « Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso ».

#### Art. 2 (62).

Dopo l'articolo 262 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 262-bis. (*Circostanza attenuante*). — « Se il colpevole di taluno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 260, 261 e 262 ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano, la pena è diminuita da un terzo a due terzi ».

#### Art. 3 (63).

Gli articoli 263 e 265 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 263. (*Utilizzazione dei segreti di Stato*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a pro-

prio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

Art. 265. (*Disfattismo politico*). — « Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare il pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2) se il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con lo straniero.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con il nemico ».

#### Art. 4 (64).

Gli articoli 269, 270, 271 e 272 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 269. (*Attività contro lo Stato del cittadino all'estero*). — « Il cittadino che, trovandosi fuori del territorio dello Stato, svolge un'attività ovvero diffonde e comunica notizie false sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

La stessa pena si applica al cittadino che, dal territorio dello Stato, diffonde o comunica all'estero notizie false sulle condizioni

interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero ».

Art. 270. (*Attività di associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — « Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento ».

Art. 271. (*Attività di associazioni dirette ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale*). — « Qualora le attività delle associazioni di cui all'articolo precedente siano dirette ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 272. (*Propaganda diretta a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — « Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è rivolta ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale la pena è della reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 5 (65).

Gli articoli 273 e 274 del Codice penale sono abrogati.

Art. 6 (66).

Gli articoli 284, 285, 286, 287 e 289 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 284. (*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*). — « Chiunque promuove



una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito ».

Art. 285. (*Devastazione, saccheggio e strage*). — « Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso, è punito con l'ergastolo ».

Art. 286. (*Guerra civile*). — « Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

Art. 287. (*Usurpazione di potere politico o di comando militare*). — « Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno; ed è punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari ».

Art. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — « È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni;

3) alla Corte costituzionale o all'Ordine giudiziario l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

#### Art. 7 (67).

Dopo l'articolo 294 del Codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 294-bis. (*Violazione di altri diritti costituzionali*). — « Chiunque commette azioni od omissioni che comportino arbitrarie discriminazioni della pari dignità sociale e della uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, la pena è aumentata ».

Art. 294-ter. (*Vilipendio di collettività per motivi discriminatori vietati dalla Costituzione*). — « Chiunque pubblicamente vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

#### Art. 8 (68).

Gli articoli 295, 301, 302 e 313 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 295. (*Attentato contro i Capi di Stati esteri*). — « Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero il colpevole è punito con l'ergastolo nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con la reclusione non inferiore a venti anni ».

Art. 301. (*Concorso di reati*). — « Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, non si applicano le norme del reato complesso ».

Art. 302. (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — « Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

Art. 313. (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*). — « Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero, alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si può procedere senza l'autorizzazione delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipen-

dio è diretto. Se il delitto è commesso contro la Corte costituzionale non si può procedere senza l'autorizzazione della Corte stessa. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 9 (69).

Gli articoli 314, 315, 317, 319, 321 e 324 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 314. (*Peculato*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica amministrazione, se l'appropria ovvero, per procurare a sè o ad altri un profitto, lo destina a finalità diverse da quelle della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

Art. 315. (*Malversazione a danno di privati*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

Si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 317. (*Concussione*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impie-

gato che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni o del suo servizio, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire centoventimila.

Si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 314 ».

Art. 319. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*). — « Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire ventiquattromila a centosessantamila.

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire duecentomila se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per avere ommesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire ottomila a ottantamila ».

Art. 321. (*Pene per il corruttore*). — « Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tuttavia, fuori dell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, non è punibile il corruttore che denuncia il fatto prima che siano decorsi tre mesi dal compimento dell'atto d'ufficio ».

Art. 324. (*Interesse privato in atti di ufficio*). — « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio è punito, qualora ne derivi un profitto per lui o per altri o danno alla pubblica Amministrazione, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quarantamila a ottocentomila ».

Art. 10 (70).

Gli articoli 341 e 342 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 341. (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dei casi indicati nel precedente capoverso qualora il fatto, per le modalità o le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila ».

Art. 342. (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una rappresentanza di esso o di una pubblica Autorità costituita in collegio al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se la offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone ».

#### Art. 11 (71).

Dopo l'articolo 344 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 344-bis. (*Casi di non punibilità*). — « Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti preveduti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni ».

#### Art. 12 (72).

L'articolo 364 del Codice penale è abrogato.

#### Art. 13 (73).

L'articolo 368 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 368. (*Calunnia*). — « Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o una pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave ».

Art. 14 (74).

L'articolo 371 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 371. (*Falso giuramento della parte*). — « Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il colpevole non è punibile se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 15 (75).

L'articolo 372 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 372. (*Falsa testimonianza*). — « Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

Art. 16 (76).

Gli articoli 374, 375, 378, 380, 382 e 386 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 374. (*Frode processuale*). — « Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una par-



ticolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale o anteriormente ad esso, al fine di trarre in inganno il giudice, il pubblico ministero o il perito; ma in tal caso la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata ».

Art. 375. (*Circostanze aggravanti*). — « Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna non superiore a ventiquattro anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave ».

Art. 378. (*Favoreggiamento personale*). — « Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione o una pena più grave, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire duecentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto ».

Art. 380. (*Patrocinio o consulenza infedele*). — « Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire quattrocentomila se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la reclusione superiore a cinque anni o pena più grave ».

Art. 382. (*Millantato credito del patrocinatore*). — « Il patrocinatoro che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila ».

Art. 386. (*Procurata evasione*). — « Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla reclusione per ventiquattro anni o a pena più grave.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei alla Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

## Art. 17 (77).

L'articolo 406 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 406. (*Delitti contro le altre confessioni religiose professate nello Stato*). — « Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 402, 403, 404, 405 contro un'altra confessione religiosa professata nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli ».

## Art. 18 (78).

L'articolo 415 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 415. (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — « Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

## Art. 19 (79).

L'articolo 422 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 422. (*Strage*). — « Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Nel caso di morte di una sola persona ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni.

Se è cagionata lesione personale ad una o più persone, si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Per il solo fatto di porre in pericolo la pubblica incolumità con atti diretti ad uccidere, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni ».

## Art. 20 (80).

Gli articoli 438, 439 e 452 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 438. (*Epidemia*). — « Chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo ».

Art. 439. (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*). — « Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo ».

Art. 452. (*Delitti colposi contro la salute pubblica*). — « Chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da uno a cinque anni nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono l'ergastolo;

2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi per i quali esse stabiliscono la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo ad un sesto ».

## Art. 21 (81).

L'articolo 519 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 519. (*Violenza carnale*). — « Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore o l'adottante o l'affiliante, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

#### Art. 22 (82).

L'articolo 541 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 541. (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — « La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà o la perdita della potestà maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore, di adottante, di affiliante o di curatore, è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

#### Art. 23 (83).

L'articolo 542 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 542. (*Querela dell'offeso*). — « I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La remissione non produce effetto se è fatta dopo l'apertura del dibattimento.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, dall'adottante, dall'affiliante, ovvero da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio ».

Art. 24 (84).

L'articolo 544 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 544. (*Causa speciale di estinzione del reato*). — « Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che la persona offesa contragga con l'autore del reato, estingue il reato anche nei confronti di coloro che vi hanno concorso e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».

Art. 25 (85).

Il titolo X del Codice penale è così modificato: « Dei delitti contro la integrità e la sanità della generazione ».

Art. 26 (86).

L'articolo 549 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 549. (*Morte o lesione della donna*). — « Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da sei a dodici anni; se deriva una lesione personale è della reclusione da tre a otto anni ».

Art. 27 (87).

L'articolo 550 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 550. (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*). — « Chiunque somministra ad una

donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, se deriva la morte, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; negli altri casi la pena è ridotta alla metà ».

Art. 28 (88).

L'articolo 559 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 559. (*Adulterio*). — « Il coniuge adultero è punito con la reclusione fino ad un anno.

Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

Art. 29 (89).

L'articolo 560 del Codice penale è abrogato.

Art. 30 (90).

Gli articoli 561, 562, 564 e 569 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 561. (*Casi di non punibilità. Circo- stanza attenuante*). — « Nel caso preveduto dall'articolo 559 non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Del pari non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per col-

pa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso del presente articolo si applicano anche al correo ».

Art. 562. (*Pena accessoria e sanzione civile*). — « La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 559 importa la perdita della potestà maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o relazione adulterina il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale ».

Art. 564. (*Incesto*). — « Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta ovvero con una sorella o con un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà.

Nel caso di incesto con un affine in linea retta, se gli autori del delitto contraggono tra loro matrimonio avente effetti civili, si applica l'articolo 544 ».

Art. 569. (*Pena accessoria*). — « La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà e dei diritti inerenti alla patria potestà ».



## Art. 31 (91).

L'articolo 570 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 570. (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). — « Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge ».

## Art. 32 (92).

Gli articoli 571, 573 e 574 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 571. (*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*). — « Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lo esercizio di una professione o di un'arte ovvero per ragioni di servizio, è punito, se dal

fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni ».

Art. 573. (*Sottrazione consensuale di minorenni*). — « Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore è punito, a querela di uno dei genitori o del tutore, con la reclusione fino a tre anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 ».

Art. 574. (*Sottrazione di persone incapaci*). — « Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di uno dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 ».

Art. 33 (94).

All'articolo 583 del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso ma la pena può essere diminuita ».

## Art. 34 (95).

Dopo l'articolo 584 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 584-bis. (*Lesione preterintenzionale*). — « Chiunque, con atti diretti a commettere il delitto preveduto dall'articolo 581, cagiona una lesione personale risponde a norma degli articoli 582 e 583, ma la pena è diminuita fino alla metà ».

## Art. 35 (96).

L'articolo 585 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 585. (*Circostanze aggravanti*). — « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 e 584-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale per armi si intendono:

- 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplosive ed i gas asfissianti o accecanti ».

## Art. 36 (97).

L'articolo 587 del Codice penale è abrogato.

## Art. 37 (98).

Gli articoli 589 e 590 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 589. (*Omicidio colposo*). — « Chiunque cagiona per colpa la morte di una per-

sona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

Art. 590. (*Lesioni personali colpose*). — « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

Art. 38 (99).

L'articolo 591 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 591. (*Abbandono di persone minori o incapaci*). — « Chiunque abbandona una per-

sona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, dal coniuge o dall'adottante o dall'adottato, ovvero dall'affiliante o dall'affiliato ».

#### Art. 39 (100).

L'articolo 596 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596. (*Prova liberatoria*). — « Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è ammessa la prova della verità o della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità è però ammessa:

1) se la persona offesa ha la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni o del servizio, anche quando è cessata tale qualità;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, sempre che non si tratti di fatto concernente esclusivamente la vita privata o familiare della persona offesa.

L'offensore non è punibile se la verità del fatto è provata, ovvero se per il fatto attribuito alla persona offesa sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per perdono giudiziale o sia

emesso decreto di condanna divenuto esecutivo ».

Art. 40 (101).

Dopo l'articolo 596-bis del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 596-ter. (*Giurì d'onore*). — « Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo ».

Art. 41 (102).

L'articolo 597 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 597. (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*). — « I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nell'articolo 596-ter, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato, ovvero l'affiliante e l'affiliato. In tali casi e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposto la querela, la facoltà indicata nell'articolo 596-ter spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato, ovvero all'affiliante e all'affiliato ».

Art. 42 (103).

Art. 597-bis. (*Impugnazione del querelante*). — « Le sentenze pronunciate per i delitti preveduti dagli articoli 594 e 595, quando sia stata esercitata la facoltà di prova ai sensi dell'articolo 596, sono impugnabili per la motivazione anche dal querelante.

In tal caso l'avviso di deposito della sentenza è notificato al querelante e la dichiarazione di impugnazione è proposta da quest'ultimo entro tre giorni dalla detta notificazione ».

## Art. 43 (104).

L'articolo 600 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 600. (*Riduzione in schiavitù o in condizione analoga*). — « Chiunque riduce una persona in schiavitù o in condizione analoga, anche di solo fatto, alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ».

## Art. 44 (105).

Gli articoli 606 e 608 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 606. (*Fermo o arresto illegale*). — « Il pubblico ufficiale che procede ad un fermo o ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

Art. 608. (*Abuso di autorità contro fermati, arrestati o detenuti*). — « Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona fermata, arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita ».

## Art. 45 (106).

Dopo l'articolo 620 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 620-bis. (*Registrazioni magnetofoniche non autorizzate*). — « Chiunque registra su apparecchi magnetofonici una conversazione di un terzo non pronunciata in pubblico senza il consenso di lui, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Alla stessa pena soggiace, a querela della persona offesa, chi riproduce, fa uso o comunica a terzi una registrazione magnetofonica non autorizzata o ne rivela, senza giusta causa, in tutto o in parte, il contenuto ».

Art. 46 (107).

L'articolo 624 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 624. (*Furto*). — « Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire dodicimila a duecentomila.

La stessa disposizione si applica quando si tratta di cosa mobile facente parte di una eredità non ancora accettata.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico ».

Art. 47 (108).

L'articolo 625 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 625. (*Circostanze aggravanti*). — « La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire quarantamila a trecentomila:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione;

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;



6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorre una delle circostanze previste da quest'articolo con una o più delle circostanze indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a quattrocentomila.

Se concorrono due o più delle circostanze previste da quest'articolo, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire ottantamila a seicentomila; la stessa pena si applica se due o più di tali circostanze concorrono con altra tra quelle indicate nell'articolo 61.

Quando, per i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione e la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità, le pene, stabilite nella prima parte del presente articolo e dai precedenti capoversi, sono diminuite da un terzo alla metà.

#### Art. 48 (109).

L'articolo 626 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 626. (*Furti punibili a querela dell'offeso*). — « Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire ottantamila e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 3 e 4 dell'articolo precedente, ovvero quando concorrono congiuntamente le circostanze prevedute dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo ».

#### Art. 49 (110).

Gli articoli 630, 640, 648 e 649 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 630. (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — « Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni e con la multa da lire quattrocentomila a ottocentomila.

La pena della reclusione è da sedici a ventuno anni se il colpevole consegue l'intento ».

Art. 640. (*Truffa*). — « Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quarantamila a cinquecentomila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire centoventomila a seicentomila:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 648. (*Ricettazione*). — « Fuori dei casi di concorso nel reato chi al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista,

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro mesi a sei anni e con la multa fino a lire ottocentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

Art. 649. (*Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*). — « Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta o dell'adottante o dell'adottato, ovvero dell'affiliante o dell'affiliato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone ».

Art. 50 (111).

L'articolo 708 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 708. (*Possesso ingiustificato di valori*). — « Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifica la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno ».